



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI UN
CAMPO NOMADI NELLA CITTA' DI CASTELFRANCO EMILIA**

Approvato con deliberazione Consiliare n.144 del 29.10.2007

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione di un campo nomadi realizzato nella città di Castelfranco Emilia

Art. 2 – Principi

La città di Castelfranco Emilia, nel quadro di riferimento legislativo vigente in materia di tutela delle minoranze etniche, al fine di garantire il superamento delle principali problematiche - carenza di strutture, servizi e impianti – proprie dell'attuale micro-area sosta, ha realizzato un campo attrezzato destinato alla popolazione nomade che insiste sul territorio comunale, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

Disciplina Generale:

Si applicano in materia la legge 2000/328, la legge regionale 2003/2 e il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 1931/773) e in generale tutte le normative che disciplinano la materia.

Disciplina Speciale

Si applica in materia la legge regionale 23 novembre 1988, 47 “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna” e successive integrazioni e modificazioni.

Si richiamano altresì le direttive regionali annuali relative ai programmi finalizzati provinciali e di zona a favore dei cittadini stranieri, i Piani di Zona Distrettuali e tutte le normative speciali che disciplinano la materia.

ART. 4 – Aspetti strutturali del campo nomadi

L'insediamento risulta con una superficie di circa mq. 2561.23 di cui circa mq. 1525.69 di superfici pavimentate per strade, percorsi pedonali e piazzole e circa mq. 909.99 di aree verdi.

L'area attrezzata è strutturata in sei piazzole di sosta, ciascuna delle quali destinata ad un nucleo familiare con almeno un componente maggiorenne, autorizzato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

La piazzola di pertinenza di ogni famiglia ha dimensioni di circa ml.10x12 e comprende una torretta di distribuzione di energia elettrica, completamente pavimentata con binder e destinata alla stazione della casa su ruote. A fianco di ogni piazzola sono stati predisposti gli attacchi per elettricità, acqua e punti di scarico a servizio delle roulotte e realizzata una rete fognaria.

E' stato realizzato un fabbricato, suddiviso nei seguenti ambienti:

- servizi igienici: sono stati costruiti n. 6 servizi igienici - di cui n. 2 destinati alle persone diversamente abili - costituiti da antibagno, wc, docce e lavandino, con attacco per lavatrice;
- locale caldaia: dotata di un accesso indipendente e contenente una caldaia di adeguata tipologia per poter garantire la fornitura di acqua calda ed il riscaldamento durante il periodo invernale.

- locale lavanderia: di uso comune e pertanto dotato di n. 6 lavatoi;

- sala polivalente: per permettere l'attività di gioco ai bambini e la socializzazione; dotata di impianto tv è provvista di tutti gli impianti necessari alla corretta fruibilità della stessa, il tutto completo di impianto di riscaldamento, così come previsto dalla Legge Regionale n. 47 del 23/11/1988.

Il fabbricato è delimitato da un marciapiede e ha una “piazzetta” di forma circolare di congiungimento dello stesso con i percorsi pedonali di accesso al fabbricato.

Un apposita zona è stata destinata al parcheggio delle auto ed è stata realizzata un'area verde.

Tutta l'area è recintata con rete metallica.

Ulteriori dotazioni per rendere più funzionale il campo sono la presenza di una piazzola per la raccolta dei rifiuti posta all'esterno dell'area.

Art. 5 - Destinatari

I destinatari del campo attrezzato sono unicamente le famiglie nomadi provenienti da una micro-area di sosta, a carattere provvisorio, presente sul territorio comunale (Castelfranco Emilia, Via dei Fabbri/Via Peschiera).

Fermo restando il numero massimo – n. 6 – di piazzole di sosta, il numero massimo di persone autorizzate per ciascuna famiglia - ai sensi del successivo articolo 6 - al momento dell'ingresso nel campo attrezzato, può essere elevato solo in caso di stabile convivenza e al fine di mantenere l'integrità del nucleo familiare di origine ovvero nel caso di accudimento di un familiare che necessita di permanere nel campo attrezzato temporaneamente per ragioni di cura ed assistenza. A tal proposito gli interessati sono tenuti a segnalare ogni cambiamento per il quale è necessaria una modifica dell'autorizzazione originaria di accesso e fruizione del campo attrezzato, di cui all'articolo che segue.

Art. 6 - Autorizzazione all'accesso e alla fruizione del campo nomadi

L'accesso e la fruizione del campo attrezzato presuppone oltre al possesso di permesso di soggiorno e di valido documento di identità, apposita autorizzazione relativa al campo nomadi.

L'autorizzazione deve contenere gli elementi necessari atti a garantire un corretto e puntuale rapporto con l'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione deve essere richiesta dal capo famiglia con apposita istanza da inoltrare al Dirigente del Settore di competenza. La richiesta deve essere formalizzata utilizzando apposita modulistica comunale depositata presso il settore competente.

All'istanza deve essere allegato atto sottoscritto dal richiedente che a pena di inammissibilità all'accesso e alla fruizione del campo attrezzato rappresenti l'impegno:

- a) Ad assolvere e a mantenere fede agli obblighi assunti con la sottoscrizione per accettazione del presente regolamento.
- b) Ad assumere gli oneri di sua spettanza e relativi al pagamento della cauzione e delle utenze (acqua, luce e gas) per i consumi familiari e della tariffa di igiene ambientale (TIA);
- c) Ad assicurare costantemente l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori in età scolare, oltre della regolare frequenza di corsi di formazione professionale, attività di studio o di occupazione lavorativa, per i minori non più soggetti agli obblighi scolastici;

In relazione a nuove esigenze emerse nel corso del tempo e/o al fine di garantire il rispetto delle regole di convivenza e degli obblighi e oneri legati all'accesso e alla fruizione del campo, l'atto di impegno potrà riguardare, a richiesta del Settore competente, ulteriori elementi rispetto a quelli sopra indicati.

L'autorizzazione all'accesso e alla fruizione del campo nomadi rilasciata dal Dirigente del Settore competente, sulla base di un progetto di servizio sociale deve, a pena di inammissibilità, indicare quantomeno:

- il periodo di durata dell'autorizzazione;
- le generalità e il grado di parentela degli autorizzati;
- il numero, la tipologia e la targa dei veicoli e delle attrezzature mobili autorizzate a posteggiare.

- Il numero di piazzola, di bagno e con riferimento alla lavanderia di lavatoio assegnato.

Il rilascio dell'autorizzazione originaria è comunque subordinata al pagamento degli allacciamenti delle utenze (gas, acqua e luce) come meglio indicato all'art. 10 del presente regolamento.

L'autorizzazione originaria ha la durata massima di due anni.

Può essere rinnovata, sulla base di progetto di servizio sociale:

- a) Di norma fino ad un massimo di 10 anni, con formale provvedimento, purché sussistano i presupposti che hanno reso possibile l'autorizzazione originaria;

b) Qualora siano state rispettate le norme di cui al presente regolamento con particolare riguardo al pagamento delle spese di cui all'art. 9.

Art. 7 – Nomina di un Responsabile dei nomadi – Capo Nomadi

I nomadi presenti nel campo devono nominare, tra di loro, un responsabile maggiorenne cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- sorvegliare il buono stato ed uso delle attrezzature del campo;
- tenere i rapporti con gli uffici del Comune;
- segnalare al Comune le disfunzioni e i problemi del campo;
- vigilare sul rispetto del presente regolamento;
- garantire che non venga superato il numero di persone autorizzate, segnalando eventuali ingressi non autorizzati.
- Svolgere compiti organizzativi interni, quali:
 - la elaborazione di un piano di turnazione mensile per la pulizia degli spazi e dei locali comuni;
 - con il supporto degli uffici amministrativi comunali competenti, calcolo delle spese a carico di ciascuna famiglia secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del presente regolamento. A tal proposito si precisa che il capo nomadi è responsabile dell'avvenuto pagamento di tali spese e che allo stesso devono essere intestate tutte le utenze nonché la tariffa di igiene ambientale (TIA).

Il nome del Responsabile va formalizzato alla Amministrazione comunale, nella persona del Dirigente del Settore di competenza.

Art. 8 – Sistema a rete

Il modello organizzativo di Distretto socio sanitario integrato previsto dai Piani di Zona Distrettuali, richiama alla necessità dell'integrazione degli strumenti, gestionale e professionale infra e inter istituzionale al fine di rispondere ai bisogni della persona in quanto membro o componente del nucleo naturale di appartenenza.

Inoltre nell'ambito della sussidiarietà orizzontale prevista dalla Legge n. 328/00, si intende promuovere una progettualità aperta al contributo ed alla valorizzazione del privato sociale e di singoli volontari.

In particolare risultano fondamentali interazioni tra servizi al fine di garantire:

- la vigilanza sulle condizioni ambientali e igienico sanitarie, oltre a quelle più complessive dell'intera struttura e del suo funzionamento;
- l'attività di accertamento degli interventi di manutenzione necessari e la realizzazione delle opere dirette a conservare e a migliorare la funzionalità e la vivibilità della struttura;
- la promozione e la realizzazione di iniziative tese all'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone che risiedono nell'area, con particolare riguardo alla frequenza scolastica dei minori soggetti all'obbligo previsto dalla legge;
- la tutela e la cura di soggetti in situazione di pericolo o di danno attivando altri soggetti della rete (A.U.S.L., Azienda Ospedaliera, l'Autorità Giudiziaria ecc.);
- il mantenimento delle condizioni di pubblica sicurezza e di collaborazione con le Forze di Pubblica Sicurezza.

Pertanto oltre ai Servizi del Comune e in raccordo con coloro che sono ad essi preposti, hanno accesso al campo nomadi rappresentanti di altre Istituzioni Pubbliche e delle Forze dell'Ordine per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 9 – Obblighi e divieti

Fermo restando che spetta al Comune l'allestimento e la manutenzione straordinaria del campo attrezzato, nonché la disinfestazione o disinfezione, quando e se necessario, coloro che vi risiedono sono tenuti a:

- occuparsi della manutenzione ordinaria;
- rispettare la corretta posizione delle ruolotte, carovane, automezzi, altri veicoli;
- non sostare al di fuori delle apposite piazzole e negli spazi adibiti;
- non dare alloggio a persone non autorizzate;
- provvedere alla pulizia del posto occupato e utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. All'atto dell'abbandono del campo la famiglia interessata dovrà rimuovere ogni cosa dallo spazio occupato;
- provvedere alla pulizia degli spazi comuni e dei servizi collettivi, secondo una turnazione mensile;
- custodire animali nel rispetto delle vigenti norme igieniche e sanitarie;
- in presenza di casi conclamati o sospetti di malattia infettiva, sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari, pena l'immediata espulsione dal campo.
- garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo le normative vigenti; coloro che esercitano la patria potestà sui minori presenti nel campo ne sono responsabili. La violazione di tale norma implica non solo il mancato rinnovo dell'autorizzazione ma altresì l'allontanamento dal campo;
- provvedere al pagamento delle spese, della tariffa e della cauzione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

È vietato:

- sostare senza autorizzazione. In detta fattispecie l'Amministrazione Comunale può procedere a sgombrato coatto;
- allestire all'interno del campo baracche in legno o simili ad uso soggiorno o abitazione;
- lasciare, dopo l'allontanamento dal campo, ruolotte, carovane, automezzi senza che alcun membro della famiglia titolare sia presente nel campo stesso e senza apposita autorizzazione. In detti casi l'Amministrazione Comunale può provvedere in modo coatto, dopo 48 ore dall'evento, alla rimozione dei mezzi o di quant'altro abbandonato;
- accendere falò. Ciascuna famiglia autorizzata alla fruizione del campo attrezzato, deve possedere un estintore in stato di efficienza, di cui l'amministrazione comunale possa, in qualsiasi momento, verificarne la presenza e lo stato di perfetta efficienza;
- abbandonare bombole o altri contenitori di materiale infiammabili o esplosivi ed in genere ogni materiale pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica;
- lavare autoveicoli/automezzi nelle piazzole;
- porre in essere comportamenti che danneggino servizi e strutture del campo o utilizzare gli stessi per finalità e scopi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 10 – Oneri economici a carico dei nomadi – cauzione

Spetta a ciascuna famiglia cui è stato consentito l'accesso e la fruizione del campo attrezzato, sostenere le spese relative alle utenze (acqua, luce e gas), alla tariffa di igiene ambientale (TIA) ivi comprese quelle relative all'allacciamento e all'attivazione delle stesse nonché alle altre spese riconducibili a costi comuni. A tal proposito si precisa che:

o i contatori divisionali relativi solo alle utenze di luce ed acqua delle piazzole di sosta, hanno semplice valore di calcolo condominiale essendo unico il contatore della azienda fornitrice e quindi unico l'intestatario delle utenze il quale deve coincidere con il Responsabile dei nomadi di cui all'art. 7 del presente regolamento. In tal caso le spese sono scorponabili dalle relative fatture e ripartibili in base al consumo effettivo impiegato dai nuclei familiari autorizzati.

o le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas) del fabbricato, la tariffa di igiene ambientale nonché altre spese riconducibili necessariamente a costi comuni – es. pulizia annuale caldaia – devono essere suddivise tra le famiglie autorizzate in base al numero dei componenti presenti.

Ogni famiglia cui è stato consentito l'accesso e assegnata una piazzola di sosta è tenuta al versamento di una cauzione di €80,00. La cauzione viene restituita all'atto di lasciare il campo, fatte salve le condizioni di cui ai successivi commi.

La cauzione viene incamerata dal Comune se:

- i membri occupanti la piazzola si rendono responsabili di danni al campo tali da richiedere interventi di manutenzione;

- i membri occupanti la piazzola, nel lasciare il campo, abbandonano mezzi o materiale che richiedono interventi di sgombrò da parte dell'Amministrazione, compreso il servizio di rimozione autoveicoli, raccolta di rifiuti speciali o particolari interventi di pulizia;

- se sussistono cause o circostanze rilevabili di volta in volta che comportino una spesa a carico dell'Amministrazione non prevista nella spesa ordinaria della gestione del campo nomadi; E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere a richiedere il risarcimento per danni ulteriori non coperti dalle cauzioni versate.

Annualmente, in particolare in sede di bilancio di previsione, l'ammontare della cauzione potrà essere variato.

Non si procederà al rinnovo dell'autorizzazione nel caso di mancato pagamento delle contribuzioni come previste nel presente Regolamento, semprechè non sussistano gravi problematiche rilevate in apposita relazione di servizio sociale.

Nel caso di ingiustificata inottemperanza al pagamento delle spese, tariffa e della cauzione sopra indicate, l'Amministrazione Comunale attiverà automaticamente e fatto salvo quanto previsto al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva.

Art. 11 – Revoca delle autorizzazioni

Fermo restando a favore del Comune il diritto al risarcimento dei danni eventualmente provocati alle strutture ed ai servizi comunali, il Dirigente del Settore competente, può disporre nei confronti dei responsabili, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ed il conseguente allontanamento dall'area attrezzata, nei seguenti casi:

- Per comportamenti contrari agli obblighi o posti in essere in violazione dei divieti di cui all'art. 9 del presente regolamento;

- Per mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 6, comma 2° del presente regolamento.

L'autorizzazione verrà revocata, altresì, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare si allontanassero dall'area attrezzata per un periodo di tempo superiore alle 48 ore, senza averne data preventiva comunicazione al Servizio Comunale Competente; eventuali autoveicoli od altre attrezzature e beni appartenenti al nucleo presente nella piazzola, saranno considerati abbandonati e verranno rimossi a cura del soggetto gestore come indicato all'art. 9 del presente Regolamento.

Nei casi in cui sia possibile sanare le cause che possono determinare la revoca dell'autorizzazione, in particolare per il mancato assolvimento degli obblighi economici, prima dell'adozione dell'atto di revoca, il Dirigente dovrà concedere un termine, entro il quale il nucleo familiare può rimuovere tali cause.

A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, il nucleo familiare deve lasciare libera la piazzola occupata e si deve allontanare, definitivamente, dall'area attrezzata, entro 48 ore dalla notifica; in caso di inottemperanza è previsto l'intervento coattivo della Forza Pubblica.

Art. 12 – Divieto di permanenza del singolo nel campo attrezzato

Quando le cause, che determinano la revoca delle autorizzazioni, sono imputabili esclusivamente a singoli componenti del nucleo familiare, il Dirigente deve adottare un provvedimento restrittivo di divieto di permanenza nel campo attrezzato nei confronti del solo responsabile.

Art. 13 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.